

Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
Via P. Dazzi, n. 1 – 50141 Firenze
COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI

Firenze, 21/12/2023

Al Direttore ARS
SUA SEDE

Oggetto: Costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell'Agenzia regionale di sanità per l'anno 2023.

Il collegio prende atto della nota da parte di ARS trasmessa via PEC prot. n. 1578 del 22/11/2023 con la quale si è provveduto a trasmettere il decreto direttore n. 91 del 22/11/2023 recante *“Costituzione fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2023 del personale non dirigente”*.

ARS sottopone all'attenzione del collegio la costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa – anno 2023 – per il personale non dirigente.

Al riguardo il Collegio effettua il controllo previsto dall'art. 40 bis del d.lgs n. 165/2001 e ss.mm. e verifica la conformità della costituzione del fondo di cui sopra alla normativa vigente.

Il collegio prende atto che il fondo di contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2023 dell'ARS è stato determinato secondo le modalità dettate dal nuovo CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, nel rispetto del limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e cioè il tetto del fondo 2016, al netto delle voci escluse dal limite.

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16.11.2022 all'art. 79 ha dettato le nuove modalità di determinazione delle risorse del fondo di salario accessorio, richiamando espressamente alcune previsioni dell'art. 67 del previgente CCNL del 21.05.2018. Ai sensi dell'art. 79, comma 7, del nuovo CCNL *“il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1 gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*.

Per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni di legge in materia è lo stesso art. 79 del citato CCNL 2019-2021 che, al comma 6, prevede che *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”*.

L'ammontare del fondo di contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2023 dell'ARS è dunque determinato in conformità con le modalità dettate dal CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.

A decorrere dall'anno 2023, il fondo risorse decentrate del personale non dirigente è costituito da: art. 79 comma 1 lett. a) *“risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018”* ovvero dall'importo unico consolidato con i relativi incrementi previsti dal previgente CCNL.

Per quanto attiene all'unico importo consolidato di tutte le risorse stabili e storicizzate ex art. 67 comma 1 lett. a) CCNL 2016-2018 si richiama quanto già definito nella costituzione dei fondi anni 2018-2022 e certificato da parte dell'organo di revisione. L'importo unico di € **295.613,32** è ottenuto dalla sommatoria delle risorse previste dalle disposizioni contrattuali fino ad oggi vigenti al netto, come previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018, delle risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di cui all'art. 8 del CCNL del 31.03.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.01.2004 e della decurtazione permanente di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 147/2013.

Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
Via P. Dazzi, n. 1 – 50141 Firenze
COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI

A tale importo sono aggiunte le risorse che, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) b) c) d) e) f) g) del CCNL 2016-2018, incrementano in via stabile le risorse del fondo decentrato.

Tali incrementi riguardano:

- ✓ l'importo ex art. 67, comma 2 lett. a), su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale del comparto in servizio alla data del 31.12.2015, nel numero di 48 unità, conforme alle risultanze del conto annuale del personale relativo al 2015: importo pari a **€ 3.993,60**;
- ✓ il differenziale ex art. 67, comma 2 lett. b) delle posizioni economiche di ciascuna categoria in relazione agli incrementi contrattuali, invariato rispetto a quello stanziato negli anni 2018-2022: importo complessivo pari a **€ 4.100,98**;
- ✓ **art. 79 comma 1 lett. b), c), d)**: a partire dall'anno 2023 la parte stabile del fondo risorse decentrate è incrementata degli importi stabiliti nel medesimo art. 79, lett. b, c, d, così individuati:
 - **lett. b)**: Importo su base annua pari a 84,50 € per le unità di personale destinatarie del CCNL del comparto Funzioni Locali in servizio alla data del 31.12.2018. Stante il numero di personale per ARS a tale data, pari a n. 52 unità in servizio, l'importo è pari a **€ 4.394,00**;
 - **lett. c)**: Risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale: (cfr. previgente contratto collettivo 2016-2018 all'art. 67 - comma 2 - lett. h) e comma 5 lett. a). Per ARS tale importo pari a **€ 1.060,92**, invariato rispetto all'ultimo triennio, è strettamente connesso alle stabilizzazioni effettuate dall'ARS ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 75/2017 nel corso del 2019 ed è destinato alla corresponsione dell'indennità di comparto per n. 2 unità di personale stabilizzato;
 - **lett. d)**: Importo relativo agli incrementi stipendiali dei differenziali riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria rispetto alla posizione iniziale: le differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Per ARS, a fronte di un numero di 42 unità di personale in servizio con relativa posizione economica al 01.01.2021, l'importo è pari a **€ 4.287,40**;

Il fondo delle risorse decentrate stabili aventi carattere di certezza e continuità, pari a **€ 313.450,22**, come sopra determinate, è incrementato delle risorse eventuali e variabili previste ai sensi dell'art. 79 commi 2 e 3 e, solo per l'anno 2023, comma 5. Nella sezione delle risorse variabili sono elencate, tra le altre, anche le seguenti componenti di interesse per ARS, che per l'anno 2023, riguardano:

- a) **art. 79 comma 2 lett. a) CCNL 2019-2021 richiama espressamente l'art. 67 comma 3 lett. a),b),c),d),f),g),j),k)**- le risorse rilevanti per ARS riguardano:
 - a.1) le risorse ex art. 67, comma 3, lett. a) CCNL 2016-2018: risorse da "conto terzi", che derivano dai proventi delle attività diverse dalle attività istituzionali (c.d. "attività commerciali) e dai contributi correlati a contratti, accordi di collaborazione, sponsorizzazioni, etc. e per specifica attività progettuale (art. 43 L. 449/97) finanziate con fondi esterni (UE, privati, etc.). Le risorse conto terzi, così individuate, per l'anno 2023, ammontano ad **€ 6.500,00**.
 - a.2) **le risorse ex art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 2016-2018**, relative alle "Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge" con riferimento agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e smi. per un importo complessivo di **€ 179,12**.
- b) **art. 79 comma 3**: in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al

Agenzia Regionale di Sanità della Toscana

Via P. Dazzi, n. 1 – 50141 Firenze

COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI

limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Per ARS le risorse ammontano a complessivi € 2.696,37 (al netto degli oneri riflessi per CPDEL e IRAP): per cui, in quota parte, per € 1.909,37 sono stanziati a favore del fondo del comparto anno 2023 e per € 787,00 a favore delle risorse di cui all'art. 17 comma 6 (incarichi di EQ);

- c) **art. 79 comma 5:** in combinato con comma 1 lett. b) secondo capoverso e comma 3 (solo per anno 2023): rilevano le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 (importo pari a € 4.394,00 per ciascun anno) e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 (importo pari a € 1.909,37), che sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. Tale importo per ARS ammonta complessivamente a € 10.697,37;
- d) **art. 80, comma 1, CCNL 2019-2021:** le eventuali risorse residue di cui all'art. 79 comma 1, non integralmente utilizzate nell'anno precedente, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. Tali risorse, con riferimento all'anno 2023, ammontano ad € 9.784,59 e sono allocate in un apposito accantonamento nel bilancio d'esercizio 2022 compresi i relativi oneri riflessi.

L'ammontare complessivo delle risorse variabili per l'anno 2023 è dunque pari a € 29.070,45.

L'ammontare complessivo del fondo di contrattazione decentrata integrativa del personale del comparto dell'ARS per l'anno 2023, nelle componenti fissa (€ 313.450,22) e variabile (€ 29.070,45) come sopra esposte, è pari ad € 342.520,67.


Per ciò che attiene al rispetto del limite dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, il calcolo delle risorse di contrattazione decentrata integrativa, anche per l'anno 2023, ha tenuto conto del limite dell'ammontare complessivo del fondo base per l'anno 2016 al netto delle voci escluse dal limite.

Infatti dalle risorse soggette al limite di cui sopra devono essere escluse:

- dalla parte stabile: gli importi di cui all'art. 79 comma 1 lett. a) previsti ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e b) per espressa previsione contrattuale riferita al CCNL 2016-2018 (cfr. Dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 2016-2018), gli incrementi previsti dall'art. 79 comma 1 lett. b) per espressa previsione dell'art. 79 comma 6, gli incrementi previsti ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett. c) per previsione dell'art. 11, comma 1, del d.l. 135/2018, gli incrementi previsti dall'art. 79 comma 1 lett. d) per espressa previsione dell'art. 79 comma 6 e gli incrementi previsti dall'art. 79 comma 1bis per espressa previsione dell'art. 79 comma 6;
- dalla parte variabile: le "risorse cd. conto terzi" e le "economie anno precedente" per espresso orientamento nell'applicazione dei limiti alla costituzione dei fondi di contrattazione più volte ribadito tanto dalla Ragioneria Generale dello Stato (cfr. circolare RGS 15 aprile 2011, n. 12; circolare RGS 2 maggio 2012, n. 16) quanto dai giudici contabili, le risorse provenienti da incentivi per funzioni tecniche (art. 79 comma 1 lett. a- risorse ex art- 67 comma 3 lett. c) CCNL) per espressa deliberazione della Corte dei Conti sezioni unite n. 6/2018 e successivi orientamenti, le risorse di cui all'art. 79 comma 3 per espressa esclusione dell'art. 79 comma 6 e le risorse di cui all'art. 79 comma 5 in virtù del richiamo all'art. 79 comma 1 lett. b) e comma 3, esclusi dall'applicazione del limite ai sensi dell'art. 79 comma 6.

Il collegio rileva e prende atto che:

- l'importo di € 313.450,22, come sopra individuato, trova copertura all'interno del bilancio di previsione 2023 approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 451 del 28/04/2023, in cui sono allocate le risorse decentrate comprendenti, oltre all'importo della contrattazione decentrata, anche quanto dovuto per oneri previdenziali e assicurativi (CPDEL, INADEL e INAIL nelle percentuali dovute) e oneri fiscali (IRAP nella misura dovuta) a carico dell'Agenzia e nel correlato documento di budget ordinario per l'esercizio 2023 dell'ARS, di cui alla seconda variazione adottata con Decreto Direttore n. 90 del 16/11/2023;
- le risorse variabili sopra descritte per € 9.784,59, oltre agli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, sono allocate in un apposito accantonamento nel bilancio d'esercizio 2022;



Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
Via P. Dazzi, n. 1 – 50141 Firenze
COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI

- le risorse variabili sopra descritte per € 6.500,00, trovano copertura nell'ambito delle risorse da conto terzi, derivanti dallo specifico finanziamento ricevuto per la realizzazione dell'attività progettuale e/o di collaborazione;
- le risorse variabili sopra descritte per € 179,12, trovano copertura nell'ambito delle risorse provenienti da Regione Toscana che con Decreto Dirigenziale n. 10708 del 09/05/2023 ha disposto la liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche a favore dei dipendenti di ARS che hanno fatto parte del gruppo tecnico di apposita procedura di gara;
- le risorse variabili sopra descritte per € 1.909,37 di cui all'art. 79, comma 3 e per € 10.697,37 di cui all'art. 79, comma 5, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, sono disposte sulla base della accertata capacità di bilancio di ARS con particolare riferimento alle spese di personale di cui al correlato documento di budget ordinario per l'esercizio 2023 dell'ARS, di cui alla seconda variazione adottata con Decreto Direttore n. 90 del 16/11/2023;

Tutto ciò premesso, il collegio:

RILEVA

che la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell'ARS dell'anno 2023 di cui al decreto direttore n. 91 del 22/11/2023 rispetta i vincoli di legge vigenti e per quanto sopra esposto, il collegio esprime:

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla sua costituzione, compatibilità e coerenza con i vincoli del CCNL e a quanto previsto dalla normativa in materia.

Il Collegio dei revisori dei conti

